



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 104 del 03/05/2021

Oggetto: COMUNE DI PARMA - VARIANTE AL POC E AL RUE E ALLA ZAC IN ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE PSC - 2030, ADOTTATA CON DELIBERA CC N. 96 DEL 21.12.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/17 - FORMULAZIONE DELLE RISERVE

IL PRESIDENTE

VISTE:

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018;

PREMESSO:

che con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007 e ss.mm. il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

che con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm. il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC);

che con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm. il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

che con deliberazione consiliare n. 53 del 22 luglio 2019 il Comune di Parma ha approvato la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030) con la quale ha definito la pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

che il Comune, con nota PEC 1216 del 20.01.21, ha trasmesso la Variante al POC e al RUE e alla ZAC in oggetto adottata con Delibera di CC n. 96 del 21.12.20 ai sensi dell'art. 4 della LR 24/17 e degli artt. 33 e 34 della LR 20/00 e s.m.i.;

che la Provincia con nota PEC 4923 del 24.02.21 ha richiesto integrazioni con specifico riferimento alla necessità di acquisire i pareri di ARPAE e AUSL;

che successivamente il Comune, con nota PEC 8073 del 23.03.21, ha provveduto alla trasmissione dei pareri di ARPAE e AUSL;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

PRESO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma, e della Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2018/0179478 del 14/03/2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione o la conclusione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, secondo le procedure della L.R. 20/2000;

che pertanto, ai sensi degli articoli sopra richiamati, e della circolare regionale stessa, le Varianti al POC e RUE rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 4 lett. a) della citata L.R. 24/2017, e quindi il procedimento di approvazione può essere concluso ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO

che la Variante Generale al PSC – 2030 ha rappresentato un momento di discontinuità con gli strumenti urbanistici precedenti in quanto ha ridotto significativamente l'estensione del territorio urbanizzabile rispetto a quello contenuto nella strumentazione previgente, ed ha posto il tema della rigenerazione della città esistente e del territorio agricolo periurbano al centro degli obiettivi della pianificazione strategica basandosi sul concetto di “costruire sul costruito”;

che la Relazione di PSC riporta nella parte conclusiva indicazioni per la Variante di adeguamento al RUE POC:

- accentuare l'orientamento al contenimento del consumo di suolo;
- accentuare l'orientamento ai processi di riqualificazione e rigenerazione urbana;
- rafforzamento del policentrismo della rete di servizi socio-culturali;
- revisione del sistema di perequazione;
- aggiornamento del sistema delle tutele per la sicurezza idraulica;
- promozione della valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale periurbano, anche attraverso la formazione di un Parco Agricolo Periurbano;

che la Variante al RUE POC si rende pertanto necessaria al fine di rendere operative le politiche e le strategie per la tutela e la trasformazione del suolo introdotte con la Variante Generale PSC – 2030;

che le modifiche introdotte con le varianti in oggetto determinano la necessità di revisione degli elaborati della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC);

che la variante in oggetto persegue le seguenti finalità:

adeguamento cartografico e normativo-regolamentare degli elaborati di RUE alla Variante Generale PSC – 2030, in particolare:

- adeguamento cartografico conseguente alla retrocessione dei sub ambiti (previsioni di PSC non inserite nel POC e previsioni di POC non attivate nei tempi di validità dello strumento);
- inserimento dei “sub ambiti di trasformazione” e dei “Distretti funzionali” introdotti dal PSC – 2030 e la cui competenza è del POC;
- inserimento dei “sub ambiti di riqualificazione urbana”, si tratta di 23 nuovi sub ambiti di riqualificazione urbana la cui attuazione è competenza del POC mentre il RUE ne cartografa la destinazione previgente;
- incongruenze ed errori materiali;
- recepimento di disposizioni sovraordinate;
- recepimento di istanze di variante presentate a diverso titolo da privati e ritenute coerenti con gli indirizzi del PSC 2030;
- ricognizione e rivisitazione degli articoli di RUE inerenti: “Edifici di valore storico architettonico” e attribuzione delle relative categorie di intervento; “Edifici di valore architettonico-ambientale e storico testimoniale”; “Edifici produttivi di antico impianto” e attribuzione della relativa categoria di intervento;
- recepimento delle modifiche in materia di viabilità e aggiornamento della viabilità minore;
- aggiornamento e introduzione di nuovi elementi della Rete ecologica;
- ricognizione e rivisitazione degli indirizzi del sistema del commercio;
- riduzione del taglio cartografico del RUE da 930 tavole (scala 1:2000) a 51 tavole (scala 1:5000)
- eliminazione dall’articolato normativo e dalla cartografia del RUE del sistema di Vincoli e delle tutele, mantenendo quale unico riferimento la Tavola dei Vincoli approvata con il PSC – 2030;
- introduzione nell’articolato del concetto di Superficie Lorda (SL);
- adeguamento della disciplina del territorio rurale e degli ambiti agricoli periurbani;
- adeguamento della “Disciplina degli interventi nei Centri Frazionali”;
- adeguamento della normativa in materia di: Parchi urbani e territoriali, Parco urbano e sub-urbano, Aree da destinarsi a Kyoto forest, Rete Ecologica e Km Verde;
- adeguamento delle norme e sui regolamenti allegati relativi a tutela e vincoli, in materia di Rischio Idraulico, di riduzione di Rischio Sismico;
- inserimento tra gli allegati alle NTA del RUE del “Regolamento di gestione del Rischio Idraulico” (RII);
- recepimento delle disposizioni in merito al Contributo Straordinario (Del. Ass. Lgs RER n. 186/2018);
- adeguamento normativo delle disposizioni in materia di Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani e portatori di handicap, Case Residenze per Anziani (CRA);
- modifica all’Allegato “Schede normative dei Permessi di Costruire Convenzionati (PCC)” con eliminazione/inserimento di alcune schede di PCC a seguito di recepimento di istanze/ricieste di variante presentate a diverso titolo da privati e ritenute coerenti con gli indirizzi del PSC 2030;

aggiornamento cartografico di POC in coordinamento con i contenuti del RUE in adozione e in recepimento della Variante Generale PSC – 2030, in particolare attraverso l’aggiornamento delle due tavole: Tavola 1 – Aree di Trasformazione, Tavola 2 – Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali;

che il Comune nella Delibera di CC n. 96 del 21.12.20 di adozione della Variante in oggetto e nella Relazione Tecnica ha dichiarato la non necessità di sottoporre la variante alla procedura di ValSAT in quanto Variante di Adeguamento al PSC 2030 già assoggettato alla ValSAT ai sensi dell’ 5 della

L.R. 20/2000;

CONSIDERATO:

che non si rilevano contrasti con il PTCP né con la legislazione urbanistica regionale vigente;

che le Varianti al POC e RUE risultano conformi al PSC, così come indicato dal Comune nella Relazione tecnica di Variante;

che tuttavia si rilevano le seguenti riserve:

in considerazione dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 29.04.19 n. 623 "Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49 LR 24/17) e s.m.i." si ricorda la necessità di aggiornare la normativa del RUE con i riferimenti normativi regionali vigenti;

si ricorda l'art. 36 "Territorio Rurale" della nuova LUR 24/17 che stabilisce la disciplina per gli edifici non più funzionali all'attività agricola e per le opere incongrue. Si ricorda la necessità di aggiornare i riferimenti normativi del RUE con tali indicazioni specifiche;

nell'allegato Schede Normative di Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) è stata inserita una nuova scheda, PCC 79. Si tratta di un'area già inserita all'interno del sub ambito 08SN1 (Scheda Norma A4). Tale comparto era composto da tre stralci attuativi autonomi aventi ognuno una specifica convenzione. Essendo decorsi 10 anni dalla approvazione del PUA e non essendo intervenuta, per questa porzione di area, la sottoscrizione della relativa convenzione, le previsioni di PUA risultano decadute. La trasformazione che si propone nella Variante in oggetto conferma la capacità edificatoria già prevista e la destinazione d'uso prevalentemente residenziale. Nella relazione tecnica si specifica la necessità dell'invarianza idraulica per assicurare la funzionalità dell'attuale sistema di drenaggio delle acque superficiali e si raccomanda che il progetto urbanistico preveda accorgimenti tecnici che riducano le emissioni in atmosfera e gli effetti della radiazione solare (effetto isola di calore). Queste indicazioni non risultano riportate esplicitamente nella nuova scheda di RUE PCC79. Si chiede pertanto di riportare tali prescrizioni nella scheda di riferimento per maggiore chiarezza e completezza nel paragrafo contenuto nella scheda stessa VAS/VALSAT – Mitigazioni e monitoraggio ambientale;

si ricorda la Determina Dirigenziale di ARPAE 1358 del 22.03.21 "L.R. 19/2003 - Art. 3 c. 5 della D.G.R. 1732/2015: Attribuzione Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso, con raggio di 15 km, all'Osservatorio Astronomico "Barnard" di Eddy Bevacqua, ubicato in Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13" con la quale è stato istituito l'Osservatorio Astronomico in Comune di Neviano degli Arduini (PR) e conseguentemente in merito al potenziale inquinamento luminoso si ricorda che tale Determina demanda ai Comuni interessati il successivo recepimento nei propri strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e L.R. 24/2017 della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR), Strada Begozzo 13. Ai sensi della stessa Determina sono invitati i Comuni interessati dalla Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso a tenere conto degli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015:

- limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
- ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura 2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare

l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema;

pertanto si chiede al Comune di inserire nella Variante al POC RUE in oggetto tali indicazioni;

che ARPAE ha espresso parere favorevole;

che AUSL ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: *“In merito all'allegato alle NTA- C3 Requisiti igienico sanitari, Art. 4 Impianti, si propone di eliminare l'indicazione “coerenti con le linee guida dell'Autorità sanitaria competente” sostituendola con l'indicazione “dichiarati conformi per la specifica tipologia di emissione firmata da tecnico competente o, in alternativa, corredati da relazione tecnica attestante che il sistema rispetta quanto previsto dalle norme tecniche di settore, al fine di non arrecare disagio o danno. Dovrà essere presente in loco il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie”*;

che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile di Parma ha presentato le seguenti osservazioni a cui è necessario che il Comune si adegui:

- in riferimento alla Carta del Reticolo Idrografico (RRI), si ritiene opportuno indicare nella cartografia allegata al regolamento anche la suddivisione delle competenze in materia di manutenzione dei corsi d'acqua demaniali appartenenti al reticolo secondario di pianura;
- nel Regolamento per la gestione del Rischio Idraulico, deve essere esplicitamente dichiarato che esso non può essere applicato sul reticolo secondario di pianura di proprietà del demanio e che le disposizioni in esso contenute possono essere applicate per il rilascio di titoli edilizi (la cui competenza è in capo al Comune) ma che qualsiasi intervento interferente con il demanio (e con le proprie fasce di rispetto) è subordinato all'autorizzazione dell'Ente competente per la gestione amministrativa, previo nulla osta idraulico dell'Autorità idraulica competente;
- i tracciati dei canali Baganzale e Cinghio dovrebbero essere aggiornati secondo quanto indicato negli stralci cartografici indicati dall'Agenzia stessa;

che il Consorzio della Bonifica Parmense dispone di un proprio “Regolamento di polizia idraulica per la conservazione e la vigilanza delle opere pubbliche di Bonifica e irrigazioni” che definisce vincoli e criteri per la corretta gestione dei canali e fossi di competenza consortile, come correttamente richiamato nel Regolamento di gestione del Rischio Idraulico. Che lo stesso Consorzio ritiene la documentazione del RII sviluppata adeguatamente ma osserva i seguenti aspetti a cui il Comune è tenuto ad adeguarsi:

1. Al CAPO III “Riferimenti Normativi”, art. 11 “Elenco non esaustivo della Normativa di riferimento”, non è riportata la Norma Tecnica delle Costruzioni del 17.01.2018 e la relativa Circolare attuativa n. 7 del 21.01.2019, proprio quest'ultima al capitolo C.5.1.2.3 Compatibilità Idraulica per i ponti stradali, pone dei vincoli per il dimensionamento idraulico di queste opere;
2. Al CAPO III “Riferimenti Normativi”, art. 12 “Fasce di pertinenza idraulica e distanze di rispetto”, il comma 3, relativo ai corsi d'acqua demaniali in gestione al Consorzio di Bonifica, dovrebbe essere implementato con la seguente dicitura: “Sui corsi d'acqua a cielo aperto e a cielo chiuso”;
3. Al CAPO VII “Disposizioni per l'invarianza idraulica e idrologica”, art. 32 “Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e modalità di calcolo”, la tabella riporta come modalità di calcolo dell'Invarianza, nel caso di classe intervento 3 e Ambito territoriali A e B, il metodo delle sole piogge, mentre al successivo art. 33 “Metodologia di calcolo delle misure di invarianza idraulica e idrologica” al comma 4 pare che occorra utilizzare, nel caso citato, metodi di maggior dettaglio, come per esempio modelli numerici.

che per il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, visti i pareri positivi degli enti competenti in materia ambientale, valutati i contenuti e le caratteristiche della variante in esame, si ritiene di rientrare nei casi di esclusione previsti dal c.5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, ma che tuttavia si ritengono necessari gli approfondimenti derivanti da richieste specifiche degli enti ambientali su riportati. In particolare, così come richiesto da:

AUSL: nell'allegato alle NTA- C3 Requisiti igienico sanitari, Art. 4 Impianti, eliminare l'indicazione "coerenti con le linee guida dell'Autorità sanitaria competente" sostituendola con l'indicazione "dichiarati conformi per la specifica tipologia di emissione firmata da tecnico competente o, in alternativa, corredati da relazione tecnica attestante che il sistema rispetta quanto previsto dalle norme tecniche di settore, al fine di non arrecare disagio o danno. Dovrà essere presente in loco il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie";

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile di Parma:

- nella Carta del Reticolo Idrografico (RRI), indicare nella cartografia allegata al regolamento anche la suddivisione delle competenze in materia di manutenzione dei corsi d'acqua demaniali appartenenti al reticolo secondario di pianura;
- nel Regolamento per la gestione del Rischio Idraulico, deve essere esplicitamente dichiarato che esso non può essere applicato sul reticolo secondario di pianura di proprietà del demanio e che le disposizioni in esso contenute possono essere applicate per il rilascio di titoli edilizi (la cui competenza è in capo al Comune) ma che qualsiasi intervento interferente con il demanio (e con le proprie fasce di rispetto) è subordinato all'autorizzazione dell'Ente competente per la gestione amministrativa, previo nulla osta idraulico dell'Autorità idraulica competente;
- i tracciati dei canali Baganzale e Cinghio devono essere aggiornati secondo quanto indicato negli stralci cartografici indicati dall'Agenzia stessa;

Consorzio della Bonifica Parmense: nel Regolamento di gestione del Rischio Idraulico:

1. Al CAPO III "Riferimenti Normativi", art. 11 "Elenco non esaustivo della Normativa di riferimento", riportare la Norma Tecnica delle Costruzioni del 17.01.2018 e la relativa Circolare attuativa n. 7 del 21.01.2019, proprio quest'ultima al capitolo C.5.1.2.3 Compatibilità Idraulica per i ponti stradali, pone dei vincoli per il dimensionamento idraulico di queste opere;
2. Al CAPO III "Riferimenti Normativi", art. 12 "Fasce di pertinenza idraulica e distanze di rispetto", il comma 3, relativo ai corsi d'acqua demaniali in gestione al Consorzio di Bonifica, deve essere implementato con la seguente dicitura: "Sui corsi d'acqua a cielo aperto e a cielo chiuso";
3. Al CAPO VII "Disposizioni per l'invarianza idraulica e idrologica", art. 32 "Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e modalità di calcolo", la tabella riporta come modalità di calcolo dell'Invarianza, nel caso di classe intervento 3 e Ambito territoriali A e B, il metodo delle sole piogge, mentre al successivo art. 33 "Metodologia di calcolo delle misure di invarianza idraulica e idrologica" al comma 4 pare che occorra utilizzare, nel caso citato, metodi di maggior dettaglio, come per esempio modelli numerici;

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008, si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità delle azioni di piano proposte con gli aspetti geologici e sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018, da effettuarsi in coerenza con le analisi e conclusioni dello Studio di Microzonazione Sismica del PSC;

SENTITO il Consigliere Delegato Giampaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare sulla Variante al POC RUE in adeguamento alla Variante al PSC - 2030, adottata con delibera CC n. 96 del 21.12.20, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/17, le riserve di cui al precedente CONSIDERATO ;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al POC e RUE in esame non debba essere assoggettata a procedura di VAS nel rispetto delle richieste di approfondimento degli enti competenti in materia ambientale indicate nel precedente CONSIDERATO;

di trasmettere altresì al Comune di Parma copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1439 /2021** ad oggetto:

" COMUNE DI PARMA - VARIANTE AL POC E AL RUE E ALLA ZAC IN ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE PSC - 2030, ADOTTATA CON DELIBERA CC N. 96 DEL 21.12.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/17 - FORMULAZIONE DELLE RISERVE "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 03/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale